

3. Gli interventi

In particolare, con riferimento all'obbligo di accesso, lo schema di provvedimento ribadisce la combinazione di rimedi attivi e passivi imposti dalle precedenti delibere prevedendo, quindi, che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di accesso fisico alla rete in rame – accesso completamente disaggregato alla rete locale, accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU), sebbene con una rimodulazione di cui si dirà in seguito, accesso condiviso – nonché dei relativi servizi accessori, a eccezione dell'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico che non appare più giustificato.

- i *remedies* proposti.

Per quanto concerne l'obbligo di fornitura del servizio di SLU presso gli armadi di strada, l'Autorità ha analizzato l'impatto dell'introduzione del *vectoring*, una tecnica che riducendo le interferenze determinate dalla trasmissione di segnali elettrici nei cavi in rame, permetterebbe di conseguire velocità trasmissive molto elevate, che possono spingersi fino a 100 Mbit/s. Allo stato attuale della tecnologia, il *vectoring* può funzionare pienamente solo se l'operatore che lo utilizza ha il controllo di tutte le linee che transitano nel medesimo ambiente cavo. Di conseguenza, tale tecnica non sembra permettere la fornitura dei servizi di SLU dal momento che ogni qualvolta Telecom Italia cede a un operatore alternativo una linea in SLU ne perde inevitabilmente il controllo. Pertanto, al fine di non ostacolare l'adozione di tecnologie che permetterebbero di raggiungere più velocemente gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea, e di continuare a garantire un *level playing field* tra tutti gli operatori, nello schema di provvedimento si propone di mantenere l'obbligo di fornitura dello SLU presso gli armadi di strada in cui gli operatori alternativi hanno già attivato o sono in procinto di attivare il servizio, e di permetterne la rimozione nei restanti armadi in cui Telecom Italia implementi la tecnica di *vectoring*, sempre che quest'ultima fornisca agli operatori richiedenti l'accesso alla sottorete locale un servizio di tipo VULA (*Virtual Unbundled Local Access*) al livello dell'armadio di strada.

Con riferimento agli obblighi di accesso fisico alla rete NGA di Telecom Italia, considerato il ruolo cruciale che l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile riveste per l'installazione di reti alternative in fibra ottica, lo schema di provvedimento prevede innanzitutto che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dell'accesso alle infrastrutture di posa. In capo a Telecom Italia sono altresì confermati gli obblighi di: *i*) accesso alla fibra spenta; *ii*) accesso al segmento di terminazione; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile, *iv*) accesso al servizio *end-to-end*.

Parallelamente, per gli operatori che preferiscono ricorrere a soluzioni che richiedono una minore infrastrutturazione, lo schema di provvedimento conferma l'obbligo per Telecom Italia di fornitura dei servizi di accesso virtuale all'ingrosso in rame e in fibra ottica previsti dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS – incluso il VULA in centrale su rete NGA – nonché del servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* – WLR).

Con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, lo schema di provvedimento prevede che i prezzi dei servizi all'ingrosso di accesso fisico e virtuale e del servizio WLR siano individuati attraverso l'applicazione del principio dell'orientamento al costo, ad eccezione dei prezzi dei servizi di accesso virtuale offerti nei 128 comuni caratterizzati da un maggior livello di concorrenzialità, per i quali si è ritenuta giustificata e proporzionata l'applicazione di un vincolo di prezzi non discriminatori. Inoltre, in continuità con la regolamentazione vigente, lo schema di provvedimento prevede che i prezzi di

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

I modelli
di costo
per la
determinazione
dei prezzi
regolamentati

accesso *bitstream ATM* con interconnessione al nodo *distant* e con consegna al nodo IP, nonché del servizio di trasporto *long distance* siano determinati mediante negoziazione commerciale.

In maggior dettaglio, lo schema di provvedimento prevede che l'orientamento al costo dei canoni dei servizi di accesso all'ingrosso (in rame ed in fibra ottica) sia applicato – come del resto nel precedente ciclo di analisi di mercato – mediante l'utilizzo di un modello *bottom-up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC).

Per i servizi di accesso all'ingrosso, sia alla rete in rame sia a quella in fibra, la metodologia BU-LRIC è stata utilizzata per la determinazione dei prezzi per l'anno 2016, mentre i prezzi per gli anni 2014 e 2015 discendono dall'applicazione di un *trend* lineare di variazione annuale dei prezzi per il periodo 2013-2016.

Per ciò che riguarda i prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare il modello di costo di tipo BU-LRIC adottato con la delibera n. 578/10/CONS, in quanto nell'intervallo temporale trascorso dalla sua prima applicazione non sono intervenute modifiche né alla configurazione topologica della rete di accesso, né alle modalità tecniche con cui i principali servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame possono essere acquistati. In particolare, si è provveduto ad aggiornare tutti gli *input* del modello di costo che sono influenzati dall'evoluzione delle condizioni di mercato e che incidono sul livello di efficienza con cui possono essere prodotti i servizi di accesso, quali: *i*) i volumi di domanda attuali e prospettici dei servizi, tenuto conto anche dello sviluppo dei servizi di accesso di nuova generazione; *ii*) il livello dei costi operativi di manutenzione correttiva e dei costi di commercializzazione; *iii*) i costi di rete. L'aggiornamento del modello di costo ha consentito di stabilire un intervallo dei prezzi per l'anno 2016 che rispecchia differenti assunzioni riguardanti la valutazione dei costi delle infrastrutture civili e differenti livelli di investimento in infrastrutture NGA. All'esito della consultazione pubblica saranno definiti i prezzi finali.

Per quanto riguarda invece i prezzi dei servizi di accesso alla rete in fibra, lo schema di provvedimento prevede l'utilizzo di un nuovo modello di costo BU-LRIC sviluppato appositamente dall'Autorità, in collaborazione con *Nera Economic Consulting*. Si tratta di un modello di tipo *scorched node*, ossia un modello che assume come data l'attuale rete di Telecom Italia e che quindi modella la rete in fibra di un ipotetico operatore efficiente avendo come unico vincolo la posizione delle centrali locali di quest'ultima. Nell'ipotizzare, inoltre, uno scenario *overlay*, ossia uno scenario in cui la transizione dalla rete in rame a quella in fibra avverrà gradualmente, il modello assume implicitamente che per un certo periodo le due infrastrutture coesisteranno e quindi dimensiona le infrastrutture necessarie ad offrire congiuntamente i servizi su rete in rame e su rete in fibra tenendo conto della caratteristiche della rete in rame esistente, della copertura della rete NGA prevista per i prossimi anni e di numerose altre informazioni circa la domanda e l'andamento demografico. I costi delle infrastrutture comuni, necessarie per soddisfare la domanda di servizi in rame e in fibra, sono allocati ai diversi servizi che utilizzano tali asset in maniera proporzionale al relativo utilizzo. L'approccio proposto dall'Autorità ha il vantaggio di permettere un'allocazione graduale dei costi delle infrastrutture ai servizi su rete in fibra – nella fase iniziale di sviluppo di questi ultimi – garantendo al contempo il recupero dei costi di sviluppo della rete NGA ad un operatore efficiente.

Per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete di Telecom Italia alla luce del mutato scenario macro-economico, l'Autorità, anche in questo caso in colla-

3. Gli interventi

borazione con la società *Nera Economic Consulting*, ha provveduto ad aggiornare il valore del costo medio ponderato del capitale al quale, nel caso dei servizi di nuova generazione, ha proposto di aggiungere un premio di rischio per la cui quantificazione l'Autorità ha fatto ricorso, come del resto molte delle Autorità che si sono cimentate nel medesimo esercizio, alla teoria delle opzioni reali. Grazie a tale teoria è infatti possibile determinare il valore del premio che può incentivare chi effettua investimenti non reversibili in attività rischiose e nel far ciò rinuncia alla possibilità di attendere per acquisire ulteriori informazioni circa la redditività degli investimenti stessi. La teoria delle opzioni reali permette anche di tener conto della natura asimmetrica degli obblighi di accesso e quindi di quantificare un secondo tipo di premio da attribuire a chi, sottoposto ad obblighi di accesso, effettua investimenti sapendo che se tali investimenti avranno successo, ne dovrà condividere i frutti con chi richiede accesso, mentre, in caso contrario, ne dovrà sostenere in via esclusiva gli oneri.

Infine, in merito alla proposta di regolamentazione dei mercati dell'accesso al dettaglio, lo schema di provvedimento conferma l'impianto regolamentare stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS all'esito della precedente analisi dei mercati, prevedendo dunque l'imposizione dei seguenti obblighi regolamentari: *i)* obbligo di comunicazione anticipata delle offerte ai fini della verifica del test di prezzo; *ii)* obbligo di contabilità dei costi; *iii)* obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; *iv)* obbligo di non accoppare in modo indebito i servizi offerti.

Successivamente alla consultazione pubblica, l'Autorità sottoporrà lo schema di provvedimento al vaglio della Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del Codice e, all'esito dei commenti, adotterà la decisione finale.

Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete

Nel mese di aprile 2013, con delibera n. 239/13/CONS, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale uno schema di provvedimento che propone una "Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche". Tale schema di provvedimento prevede l'imposizione – alla luce dei poteri attribuiti dall'art. 89 del Codice – di obblighi simmetrici (ossia che prescindono dal possesso di significativo potere di mercato) di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione, infrastrutture che vengono identificate come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

Gli obblighi simmetrici per le NGAN

Al fine di rendere effettivi gli obblighi di accesso, l'Autorità ha proposto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e della non discriminazione, nonché in materia di prezzi. Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l'Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l'applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di Telecom Italia che rimane soggetta all'orientamento al costo dei propri prezzi.

La regolamentazione simmetrica delineata nella delibera n. 239/13/CONS – volta ad incoraggiare investimenti efficienti nella realizzazione di reti FTTH ed a rimuovere gli ostacoli all'accesso alle nuove reti per assicurare l'offerta di servizi di connettività a banda larga all'utente finale – si pone a complemento della regolamentazione asimmetrica derivante dalle analisi di mercato.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

***Osservatorio sulle iniziative pubbliche di sviluppo di reti
di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga in Italia e rilascio
di pareri in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di tali reti***

Il monitoraggio
delle iniziative
pubbliche
in materia
di NGN

L'Autorità ha proseguito la propria attività di monitoraggio dello sviluppo delle reti a banda larga e ultra-larga in Italia, iniziata nel gennaio 2012 con l'istituzione dell'Osservatorio delle reti pubbliche di telecomunicazione a banda larga ed ultra-larga in Italia, integrandola con l'attività consultiva, di collaborazione e di supporto alle Amministrazioni centrali e locali dello Stato – per le proprie competenze e funzioni in materia di regolamentazione, controllo e garanzia dei mercati delle comunicazioni elettroniche – con particolare riguardo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il contributo dell'Autorità, infatti, si è concretizzato oltre che nell'attività ad essa affidata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pareri inerenti ai progetti statali, regionali o provinciali finanziati con risorse pubbliche, anche in una partecipazione attiva, in un rapporto di fattiva collaborazione con le istituzioni preposte, a qualsiasi azione o misura atta a favorire la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione previste dal Piano Strategico Banda Ultra-larga – già Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana – nel percorso di attuazione dell'Agenda digitale comunitaria e nazionale.

La legge nazionale (art. 30 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011), a tale proposito, ha previsto che, nell'ambito del Piano Strategico Banda Ultra-larga finalizzato allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda ultra-larga, l'Autorità è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti, nonché evitare distorsioni concorrenziali. L'Autorità è inoltre chiamata ad esprimere un proprio parere in materia di condizioni di accesso alla rete sussidiata secondo quanto indicato dagli Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

e l'attività
consultiva
agli enti
locali.

Alla luce di questo quadro normativo, l'Autorità nel marzo del 2012, a seguito della richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha espresso un parere in merito ai prezzi dei servizi di accesso wholesale alle fibre posate dalla società Infratel Italia, nell'ambito del Piano Nazionale Banda Larga notificato dal Governo italiano alla Commissione europea ad ottobre 2011. In particolare, l'Autorità ha osservato che i prezzi di Infratel Italia appaiono idonei ad assicurare un accesso all'ingrosso effettivo all'infrastruttura a banda larga sovvenzionata e a ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza.

Nell'ambito della stessa tipologia di attività si inserisce anche il parere rilasciato dall'Autorità nel dicembre del 2012 al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta formulata nell'ottobre del 2012, in merito ai prezzi dei servizi di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga, oggetto della misura di aiuto di Stato relativa al Piano Strategico Banda Ultra-larga che il Governo ha notificato alla Commissione europea a giugno 2012. L'Autorità ha ritenuto adeguate, da un punto di vista concorrenziale, le condizioni generali previste dal Piano – siano esse di accesso o economiche alle infrastrutture di rete oggetto della misura di aiuto – sottolineando che le condizioni indicate nel Piano rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, neutralità tecnologica e allineamento alla regolamentazione vigente adottata dall'Autorità.

3. Gli interventi

L'attività di rilascio dei pareri in materia di aiuti di Stato ha riguardato anche alcune iniziative regionali volte allo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga ed ultra-larga. Più in dettaglio, tra il maggio 2012 e l'aprile 2013, l'Autorità ha reso pareri inerenti alla procedura di notifica per aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE, con riferimento al progetto di riduzione del *digital divide* in Campania, alla misura "VDA BroadBusiness" della regione autonoma Valle d'Aosta, ai piani strategici regionali per lo sviluppo della banda larga delle regioni Puglia, Basilicata, Sardegna e Lombardia.

Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati

L'Autorità, in data 7 gennaio 2013, ha notificato in Commissione europea uno schema di provvedimento che proponeva la fissazione della simmetria delle tariffe dei servizi di terminazione fissa, offerti in modalità TDM, tra Telecom Italia e gli operatori alternativi al livello della terminazione locale di Telecom Italia SGU, come previsto dalla precedente delibera n. 229/11/CONS. In questo modo, l'Autorità ha accolto l'invito più volte ricevuto in tal senso dalla Commissione europea a individuare un percorso di riduzione delle tariffe che stimolasse gli operatori a migrare verso la tecnologia IP.

Nelle more di approvazione del provvedimento definitivo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 932/2013 del 25 gennaio 2013, ha ritenuto che la decisione di fissare la simmetria tariffaria a partire dal 1º gennaio 2012 a livello SGU non abbia tenuto conto dei ritardi nello sviluppo delle infrastrutture di rete IP degli operatori e ha, pertanto, annullato in parte la delibera n. 229/11/CONS.

In ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, l'Autorità con la delibera n. 187/13/CONS, ha stabilito di mantenere per l'anno 2012 la simmetria tariffaria al livello nazionale (SGT) di Telecom Italia, definendo per il servizio di terminazione offerto su rete fissa in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati un prezzo pari a 0,361 centesimi di euro al minuto.

Realizzazione di un modello di costo BU LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti in tecnologia IP

Con la delibera n. 349/12/CONS, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica un provvedimento relativo alla realizzazione di un modello di costo BU LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti su rete fissa in modalità IP, proponendo un percorso di riduzione graduale delle tariffe che tenga conto del processo di migrazione in atto dalla tecnologia tradizionale a quella IP. In particolare, l'Autorità ha proposto: *i)* di introdurre i valori determinati dal modello a partire dal 1º gennaio 2015; *ii)* per il 2012, tariffe IP uguali a quelle già approvate con riferimento ai servizi offerti in tecnologia tradizionale (TDM); *iii)* per gli anni intermedi (2013 e 2014) tariffe calcolate come media ponderata tra i risultati del modello ("tariffe IP") e le tariffe medie del 2012 relative alla tecnologia tradizionale ("tariffe TDM").

Il provvedimento è stato notificato alla Commissione europea che ha espresso seri dubbi in merito alla metodologia di determinazione delle tariffe del solo servizio di terminazione, dando così inizio alla cosiddetta "fase II"; in particolare, la Commissione

I prezzi della terminazione fissa

Il modello di costo per fissare i prezzi della interconnessione IP

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

ha ritenuto che l'utilizzo nella media ponderata delle tariffe TDM non sia in linea con la Raccomandazione, dal momento che queste includono, oltre ai costi incremental, anche la quota parte di costi comuni e congiunti riconducibili ai servizi di terminazione. Il BEREC ha condiviso i seri dubbi della Commissione ed ha suggerito all'Autorità di fissare, per gli anni 2013 e 2014, tariffe di terminazione che utilizzino valori LRIC puri anche per la componente tradizionale (TDM). Successivamente, la Commissione ha anche invitato l'Autorità a rispettare, con riferimento al servizio di terminazione, il principio di neutralità tecnologica, ovvero a fissare per questo servizio tariffe che prescindano dalla tecnologia sottostante alla sua fornitura (TDM o IP).

L'Autorità, pertanto, in data 16 aprile 2013 ha ritenuto opportuno ritirare il provvedimento notificato in Commissione, per avviare un nuovo procedimento che fissi le tariffe dei servizi d'interconnessione per gli anni 2013-2015 indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la loro fornitura.

I mercati dei servizi di terminazione sms su singole reti mobili

L'Autorità, con la delibera n. 185/13/CONS del 28 febbraio 2013, ha adottato il provvedimento finale relativo all'analisi del mercato della terminazione sms, precedentemente sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 420/12/CONS del 13 settembre 2012.

L'analisi
dei mercati
wholesale per
la fornitura
dei servizi
di sms su rete
mobile

Nonostante si tratti di un mercato non incluso nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 879 del 2007, l'Autorità ha deciso di svolgere l'analisi per due motivi: in primo luogo, per tenere conto di quanto indicato dalla stessa Commissione nell'*explanatory note* alla raccomandazione, ossia che la terminazione sms presenta, in generale, gli stessi problemi concorrenziali che si riscontrano per i servizi di terminazione vocale; in secondo luogo, per dar seguito a quanto imposto da un'ordinanza del Tar Lazio, ossia di pronunciarsi formalmente su una precedente diffida di un'associazione dei consumatori che intimava all'Autorità di adottare tutti i provvedimenti necessari per un ribasso dei prezzi al dettaglio degli sms.

Dall'analisi svolta è emerso che i mercati della terminazione sms non sono suscettibili di regolamentazione in quanto non risultano soddisfatti i tre criteri indicati a tal fine dalla Commissione. In particolare, non è risultato soddisfatto il secondo criterio a causa della presenza di caratteristiche tendenti a produrre nel tempo le condizioni tipiche di un mercato concorrenziale, ossia la presenza sul mercato *retail* di prodotti sostituibili (servizi di messaggistica istantanea ed e-mail in mobilità) che rende la domanda di servizi di terminazione particolarmente sensibile a variazioni di prezzo, riducendo il potere di mercato degli operatori di terminazione.

Prima dell'adozione del provvedimento finale, l'Autorità ha ricevuto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Commissione europea. L'AGCM ha condiviso le conclusioni dell'analisi circa la non suscettibilità di regolamentazione *ex ante* del mercato della terminazione sms; tuttavia, avendo osservato che le tariffe di terminazione sms si assestavano ancora su livelli più elevati della media europea, ha invitato l'Autorità a continuare a monitorare il mercato così da verificare che i prezzi rispondano a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La Commissione europea, invece, non ha formulato osservazioni.

3. Gli interventi

Ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio (sez. prima) n. 8381/2012, n. 10263/2012 e n. 10265/2012 relative alla delibera n. 621/11/CONS

Il TAR Lazio con le sentenze n. 8381/2012, n. 10263/2012 e n. 10265/2012 ha annullato, per deficit motivazionale, la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011 (analisi del mercato della terminazione mobile) nella parte in cui l'Autorità aveva esteso – rispetto a quanto stabilito dalla precedente analisi di mercato (delibera n. 667/08/CONS) – il regime di asimmetria tariffaria in favore di H3G fino al 30 giugno 2013.

Contenzioso
in materia
di terminazione
mobile

In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto illegittima la parte del provvedimento in cui l'Autorità, disattendendo le indicazioni espresse dalla Commissione europea, da un lato, ha fissato un termine successivo a quello ultimo del 31 dicembre 2012 previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione per il raggiungimento della simmetria tariffaria e, dall'altro lato, ha omesso di fornire una puntuale motivazione circa la sussistenza di ragioni obiettive che giustificassero l'asimmetria tariffaria.

L'Autorità, con la delibera n. 11/13/CONS, ha colmato il suddetto deficit motivazionale attraverso l'estrinsecazione delle ragioni a fondamento delle scelte compiute circa il prolungamento dell'asimmetria tariffaria in favore di H3G. In particolare, l'Autorità ha specificato come il permanere di una diseguale assegnazione delle frequenze nel 2012 abbia assunto rilevanza, proprio nei termini richiesti dalla Commissione europea, nel mantenimento di un'asimmetria in favore di H3G anche per un periodo successivo al 30 giugno 2012, impattando sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali.

■ 3.1.2. La regolamentazione e la vigilanza**3.1.2.1. I servizi di telecomunicazione su rete fissa**

Tra il maggio 2012 a l'aprile 2013, gli interventi dell'Autorità in tema di telefonia fissa, con riferimento alle attività di regolamentazione e vigilanza nel rispetto dell'attuale quadro normativo, hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i. verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia;
- ii. relazione annuale di Telecom Italia sulla separazione tra i sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali;
- iii. finanziamento del servizio universale e applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto;
- iv. attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia;
- v. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disgreggato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione;
- vi. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi di accesso alle infrastrutture NGA e per il servizio *end-to-end* in fibra ottica;

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

- vii. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale);
- viii. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa;
- ix. approvazione delle offerte di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per il servizio WLR (*wholesale line rental*);
- x. implementazione delle procedure di attivazione e migrazione su rete fissa;
- xi. attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze;
- xii. monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione.

Verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia

L'attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa notificato, quale avente significativo potere di mercato, è svolta allo scopo di certificare la conformità della rendicontazione contabile prodotta dall'operatore al quadro normativo vigente. Tale verifica è svolta, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), da un soggetto indipendente dalle parti interessate con specifiche competenze tecniche, che esprime il proprio giudizio professionale. A valle delle verifiche revisionali, l'Autorità procede alla pubblicazione mediante delibera delle relazioni di conformità redatte dal revisore.

La contabilità
regolatoria
2010
e del triennio
2011-2013.

In questo contesto, l'Autorità con la delibera n. 193/12/CONS ha pubblicato le relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia relative all'esercizio 2010.

Tale esercizio contabile ha concluso il ciclo di verifiche contabili affidato alla società di revisione Mazars con la delibera n. 283/10/CONS, che ha riguardato gli anni 2008, 2009 e 2010. Con la delibera n. 247/12/CONS, quindi, è stata indetta una nuova gara a procedura aperta – attualmente in corso di svolgimento – per l'affidamento dell'incarico di verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, per gli anni 2011, 2012 e 2013. Nel corso del 2013, dunque, a conclusione della gara si procederà alla verifica della contabilità regolatoria 2011, attualmente già disponibile, e successivamente alla verifica della contabilità regolatoria 2012, la cui consegna è prevista entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.

Relativamente al contenuto della contabilità regolatoria di rete fissa, a partire dall'esercizio contabile 2011 è modificato il quadro regolamentare di riferimento. Infatti, a partire dal 2011 sono vigenti le disposizioni delle delibere che hanno imposto gli obblighi regolamentari all'operatore notificato a seguito del secondo ciclo di analisi dei mercati (delibere nn. 731/09/CONS, 2/10/CONS, 179/10/CONS, 180/10/CONS) e della delibera n. 678/11/CONS, che definisce il modello contabile in materia di contabilità regolatoria dei mercati dell'accesso di rete fissa. Quest'ultima delibera in particolare ha definito le modalità di trasferimento interno al prezzo dei servizi *wholesale* utilizzati dalle direzioni commerciali di Telecom Italia.

3. Gli interventi

Per i mercati dei servizi di interconnessione a traffico è stata avviata l'attività istruttoria finalizzata a definire un modello di trasferimento interno al prezzo analogo a quello di cui alla delibera n. 678/11/CONS (cfr. delibera n. 641/12/CONS).

Relazione annuale di Telecom Italia sulla separazione tra i sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali

La delibera n. 152/02/CONS, articolo 2, comma 1, dispone che Telecom Italia deve garantire, attraverso l'impiego di opportune misure organizzative, una sufficiente separazione tra le funzioni aziendali preposte alla gestione della rete ed alla vendita dei servizi finali. Al fine di verificare la persistenza nel tempo delle suddette condizioni, il comma 7 del medesimo articolo dispone che “l'operatore notificato presenta sotto la propria responsabilità, a partire dal 30 giugno 2003, una relazione annuale certificata da un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli OLO, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato”.

In ottemperanza alle citate disposizioni, Telecom Italia ha presentato, in data 26 giugno 2012, la “Relazione annuale al 30 giugno 2012” unitamente alla Certificazione tecnica che, per l'anno 2012, è stata affidata alla Società Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a. soggetto all'uopo individuato dalla stessa Telecom Italia “mediante una gara tra tre principali società di consulenza operanti in Italia”. La società ha valutato in particolare:

- i criteri con cui Telecom Italia autorizza e controlla l'accesso ai sistemi informativi contenenti dati riservati relativi all'OLO e/o sua clientela;
- la rispondenza di tali criteri con quanto disposto dalla delibera n. 152/02/CONS;
- l'attuazione di misure e procedure idonee ad assicurare il continuo rispetto di tali criteri.

L'attività di verifica è stata condotta seguendo la metodologia già adottata nelle precedenti certificazioni tecniche con il supporto, per l'esecuzione delle “sonde” sui sistemi¹²⁹, dell'applicazione dei principali standard internazionali di riferimento in materia di sicurezza informatica (ISO27000) e di controllo IT. A margine di tali verifiche il certificatore ha emesso la certificazione tecnica dei sistemi informativi di Telecom Italia, le cui conclusioni evidenziano il pieno rispetto delle prescrizioni espresse dalla delibera n. 152/02/CONS, articolo 2, comma 7. In particolare, per l'anno 2012, Ernst & Young conclude la propria relazione dichiarando espressamente che:

- i sistemi appartenenti all'area di indagine 2012 posseggono le misure di riservatezza necessarie e sufficienti a garantire la parità di trattamento interna ed esterna;
- sono state adottate idonee misure (cosiddette “non sui sistemi”) atte a garantire il presidio e il continuo rispetto da parte del personale delle raccomandazioni previste dalla delibera n. 152/02/CONS, articolo 2, comma 7.

Anche per la relazione al 30 giugno 2012, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti delle terze parti relativamente alle misure messe in campo per otte-

Le attività di vigilanza sui sistemi informativi svolte nel 2012

¹²⁹ Per “sonde” si intendono verifiche sui sistemi informativi eseguite in campo a campione.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

nere la separazione dei sistemi informativi interni di Telecom Italia, l'Autorità ha proceduto alla pubblicazione della relazione, pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni in esse contenute, sul proprio sito web.

***Finanziamento del servizio universale: applicabilità
del meccanismo di ripartizione del costo netto***

Ripartizione
del costo
netto 2005

Nel corso dell'anno 2012 è stato concluso il procedimento relativo al meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005. In particolare, in data 13 dicembre 2012, l'Autorità ha adottato la delibera n. 139/12/CIR con la quale è stato ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, per il medesimo anno, agli operatori di rete fissa e mobile. In tale procedimento è stata svolta l'analisi del livello di concorrenzialità del mercato e del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile in continuità con la metodologia di analisi approvata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR e in coerenza con l'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso parere pienamente favorevole in merito alle modalità di analisi e alle conseguenti valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito del procedimento.

Con comunicazione del 2 luglio 2012, l'Autorità ha, inoltre, avviato il procedimento istruttorio finalizzato all'analisi e all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale, nonché alla valutazione del costo netto per l'esercizio contabile 2006.

Analisi
del costo
netto 2006

A seguito dell'analisi preliminare relativa all'iniquità dell'onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del Servizio Universale per l'anno 2006, l'Autorità ha ritenuto, *prima facie*, essere iniquo il costo netto dichiarato, riservandosi tuttavia di formulare un giudizio conclusivo sull'effettiva iniquità dell'onere in esito all'attività di verifica svolta dal revisore ed a fronte del valore del costo netto stimato da quest'ultimo. Di conseguenza, in data 11 dicembre 2012 la società Europe Economics ha avviato l'attività di verifica (ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Codice) del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. In data 11 aprile 2013, l'Autorità, sulla base delle risultanze di detta verifica, ha approvato la delibera n. 21/13/CIR, con la quale è stata sottoposta a consultazione pubblica la relativa proposta di provvedimento.

Nel merito, l'Autorità ha effettuato l'analisi del livello di concorrenzialità del mercato e del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile secondo il medesimo approccio seguito negli anni precedenti. Anche la metodologia utilizzata per la determinazione del costo netto per l'anno 2006 si pone in continuità rispetto a quella impiegata per gli anni precedenti, consolidatasi nell'ambito degli ultimi due procedimenti relativi al servizio universale del 2004 (delibera n 153/11/CIR) e 2005 (delibera n. 139/12/CIR). Tuttavia, a partire dall'esercizio 2006, la delibera n. 1/08/CIR ha introdotto alcuni elementi di novità che Telecom Italia deve applicare, di seguito sintetizzati:

- la valorizzazione dei costi della rete di accesso secondo la metodologia dei costi storici;
- la riconciliazione dei costi utilizzati per la valorizzazione degli oneri da servizio universale con quelli riportati in Contabilità regolatoria;
- l'identificazione degli apparati di telefonia pubblica non remunerativi ammissibili al finanziamento del servizio universale.

3. Gli interventi

Agli esiti dell'analisi condotta, l'Autorità, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, ha espresso l'orientamento che, non sussistendo un costo netto per la fornitura del servizio universale per l'anno 2006 da parte di Telecom Italia, venga meno il presupposto giuridico che rende applicabile il meccanismo di ripartizione, come previsto dall'art. 3, comma 6, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia

Secondo quanto disposto dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 499/10/CONS, tutte le nuove offerte e le nuove promozioni commercializzate da Telecom Italia vengono sottoposte ai test di replicabilità, al fine di verificare la presenza di margini ragionevoli per i *competitor* che utilizzano i servizi di interconnessione, acquistando dall'operatore dominante *input* essenziali nei mercati all'ingrosso. I dettagli relativi alle offerte di Telecom Italia, la cui commercializzazione è stata approvata, vengono pubblicati successivamente sul sito web dell'Autorità.

Sulla base della normativa richiamata, l'Autorità effettua le valutazioni volte a verificare la replicabilità attraverso la media ponderata dei costi propri delle diverse soluzioni impiantistiche disponibili all'ingrosso agli operatori alternativi (c.d. *mix produttivo*), aggiornata annualmente dall'Autorità stessa. Dell'ultimo aggiornamento dei valori del *mix produttivo* è stata data evidenza il 13 settembre 2012, attraverso un'apposita comunicazione sul sito web dell'Autorità (specificamente 60,97% per i servizi di accesso *narrowband* e 65,96% per i servizi di accesso *broadband*).

I test
di replicabilità
delle offerte
retail

Con riferimento ai servizi del mercato dell'accesso a internet, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2012 e il mese di aprile 2013, l'attività dell'Autorità ha in modo particolare riguardato l'analisi delle offerte *retail* di Telecom Italia di connettività ADSL, con modalità di tariffazione di tipo *flat*, e di offerte *bundle* comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL. Le verifiche effettuate dall'Autorità, volte ad accertare il rispetto della normativa vigente, e segnatamente di quanto previsto dagli art. 15 e 64 della delibera n. 731/09/CONS, hanno riguardato principalmente gli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità di tali offerte *retail* mediante i corrispondenti servizi all'ingrosso disponibili agli operatori concorrenti di Telecom Italia.

L'attività condotta dall'Autorità ha riguardato l'applicazione di promozioni e/o modifiche alle condizioni economiche delle offerte tariffarie per clienti residenziali di Telecom Italia denominate "Alice 7 Mega", "Alice 20 Mega", le offerte *bundle* denominate "Internet Senza Limiti" e "Tutto Senza Limiti", comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL, nonché le opzioni denominate "Play" e "Super Internet". Le attività in questione hanno riguardato altresì una serie di offerte per la clientela affari quali, ad esempio, "Linea valore+", per la voce, e le offerte "Tutto senza limiti ADSL" e "Internet Premium", per internet.

In questo particolare contesto, l'attività di verifica ha comportato, in alcune circostanze, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione, in considerazione di possibili criticità inerenti la replicabilità delle condizioni tecniche ed economiche di offerta proposte dall'operatore.

A tale ultimo proposito, si segnala in particolare l'attività di verifica, svolta ai sensi della delibera n. 61/11/CONS, relativamente alle nuove offerte a banda ultralarga di Telecom Italia su infrastruttura d'accesso in fibra ottica, commercializzate a decorrere dallo scorso mese di dicembre.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Infine, allo scopo di verificare la permanenza delle condizioni di replicabilità, viene svolta, di *routine*, un'attività di monitoraggio a consuntivo del grado di diffusione delle offerte già approvate, estesa, già a partire dallo scorso anno, all'analisi dei dati relativi al numero di attivazioni, con l'obiettivo di verificarne l'impatto sul mercato e sulle dinamiche concorrenziali.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione

L'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di co-locazione, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS che ha stabilito in capo a Telecom Italia, tra l'altro, un obbligo di controllo dei prezzi basato su un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*network cap*) per gli anni 2010-2012¹³⁰. Il vincolo di *cap* è stato definito sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (c.d. modello *BU-LRIC*) approvato dall'Autorità con delibera n. 578/10/CONS. I prezzi dei servizi di co-locazione, nonché dei servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri a *network cap*, sono, ai sensi della stessa delibera n. 731/09/CONS, orientati ai costi.

L'offerta di riferimento per i servizi di accesso - 2012

Analogamente a quanto effettuato negli anni 2010 e 2011, l'Autorità ha svolto le valutazioni della suddetta offerta di riferimento per l'anno 2012 attraverso due distinti procedimenti: uno per i servizi soggetti a *network cap*, conclusosi con l'adozione della delibera n. 36/12/CIR; uno per i servizi soggetti ad orientamento al costo, nonché per i relativi aspetti procedurali e tecnici, conclusosi con l'adozione della delibera n. 93/12/CIR.

In particolare, con la delibera n. 36/12/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 159/11/CIR, l'Autorità, avendo accertato il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *cap* definiti dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012, ha approvato i prezzi dei servizi di accesso disaggregato a *network cap* proposti da Telecom Italia per tale anno.

Con la delibera n. 93/12/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 19/12/CIR, l'Autorità ha invece approvato, con modifiche, le condizioni economiche dei servizi soggetti ad orientamento al costo di cui alla suddetta offerta di riferimento. Le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia hanno, in particolare, riguardato le condizioni economiche dei servizi di co-locazione (energia, alimentazione e condizionamento) i cui prezzi sono stati riformulati in riduzione rispetto a quanto proposto da Telecom Italia per il 2012. L'Autorità è inoltre intervenuta sulle condizioni economiche di alcuni contributi *una tantum* la cui valorizzazione è essenzialmente dipendente dal costo della manodopera (tra i quali il *ripristino della borchia*, la *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia*, nonché altri servizi di co-locazione).

L'Autorità ha altresì fornito, nell'ambito della suddetta delibera, alcune disposizioni circa la predisposizione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione relativa all'anno 2013, tra le quali: *i)* la previsione di un servizio

130 Il servizio di *unbundling* del *local loop* (ULL) consente all'operatore alternativo l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'ultimo miglio e, quindi, la fornitura dei tradizionali servizi di fonia e dei servizi a banda larga. I servizi di co-locazione consentono all'operatore alternativo di installare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

3. Gli interventi

di alimentazione e di condizionamento le cui condizioni economiche sono composte da una componente *forfettaria* di energia elettrica determinata sulla base di un coefficiente di assorbimento medio dei moduli di co-locazione; *ii)* una riduzione delle condizioni economiche degli studi di fattibilità per l'allestimento/ampliamento dei siti di colocatione; *iii)* l'introduzione di SLA (*Service Level Agreement*) e penali in relazione a specifiche attività inerenti il processo di attivazione del servizio ULL su "linea non attiva"; *iv)* miglioramento degli SLA e penali per i degradi¹³¹; *v)* l'introduzione in offerta di uno specifico contributo (singolo e massivo) per le migrazioni da *bitstream* a ULL.

Nel mese di marzo 2013 è stata avviata, con delibera n. 221/13/CONS, la consultazione pubblica (con allegato uno schema di provvedimento) concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2013. L'Autorità in particolare, nell'ambito del suddetto schema di provvedimento, attesa la conclusione al 2012 del regime di *network cap* stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, ha svolto la rivalutazione dei canoni dei servizi di *unbundling* e dei contributi *una tantum* sulla base dei costi sottostanti. In relazione al canone mensile ULL l'Autorità, in considerazione dell'opportunità di maggiori approfondimenti istruttori, ha prospettato un *range* di possibili valori (8,62-9,25 euro/mese), come pure per lo *shared access*¹³² e *subloop ULL*¹³³, comunque in riduzione rispetto alle corrispondenti condizioni economiche previste per il 2012. In tale schema di provvedimento è stata altresì prospettata una riduzione delle condizioni economiche 2013 proposte da Telecom Italia per i servizi di co-locazione (alimentazione, condizionamento e spazi) che, benché in riduzione rispetto a quanto proposto da Telecom Italia, mostrano un *trend* crescente rispetto al 2012 a causa dell'aumento del costo dell'energia elettrica. Una specifica sezione dello schema di provvedimento è stata dedicata alla definizione delle condizioni tecniche di fornitura del servizio di accesso al *subloop ULL*, necessario agli operatori che intenderanno concorrere con Telecom Italia nella realizzazione di reti *Fiber to the Cabinet* (FTTC).

L'offerta di riferimento per i servizi di accesso - 2013

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa NGAN e per il servizio end-to-end in fibra ottica

L'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) ai sensi della delibera n. 1/12/CONS. Tale delibera è stata adottata dall'Autorità in esito al procedimento di analisi dei mercati d'accesso alla rete fissa, individuando gli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia circa la fornitura dei servizi di accesso alla propria

131 Particolari condizioni di deterioramento della qualità del servizio offerto da Telecom Italia agli operatori interconnessi.

132 Il servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*) consente all'operatore alternativo l'accesso alla porzione superiore dello spettro del doppino che va dalla casa del cliente alla centrale di Telecom Italia e, quindi, la fornitura di servizi xDSL alla propria clientela finale. La porzione inferiore dello spettro del doppino continua ad essere utilizzata da Telecom Italia per la fornitura di servizi di fonie tradizionali.

133 Il servizio di accesso *subloop ULL* consente all'operatore alternativo l'accesso alla rete in ramo di Telecom Italia con riferimento alla tratta che va dall'armadio di strada (cosiddetto *cabinet*) a casa del cliente. Tale servizio consente all'operatore interconnesso di realizzare proprie reti FTTC (*Fiber to the Cabinet*) e, quindi, di fornire ai propri clienti servizi in tecnologia VDSL.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

L'offerta di
riferimento
NGAN - 2012

rete di nuova generazione in fibra ottica (sia di tipo "passivo", ossia servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali e alla fibra ottica spenta nonché al servizio *end-to-end*, che di tipo "attivo", ossia servizi *bitstream* NGA a diversi livelli di interconnessione).

In particolare l'Autorità, in considerazione della complessità e del carattere innovativo dei suddetti servizi nonché del rilevante impatto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica da parte degli operatori, ha svolto le valutazioni dell'offerta di riferimento relativa alle infrastrutture di posa NGAN e alla fibra spenta attraverso una duplice consultazione pubblica, fornendo al mercato, con lo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 105/12/CIR, i propri preliminari orientamenti onde favorire il più ampio confronto con i soggetti interessati. Tali attività si sono concluse nel mese di febbraio 2013 con l'adozione della delibera n. 9/13/CIR con cui l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui alla suddetta offerta di riferimento. Le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia hanno, in particolare, riguardato le condizioni economiche dei servizi di accesso: *i*) alle infrastrutture di posa locali in rete primaria e secondaria ed alle tratte di adduzione (IRU dei minitubi); *ii*) alla fibra ottica spenta in rete primaria e secondaria; *iii*) al segmento di terminazione in fibra ottica. Per tali servizi l'Autorità ha, in particolare, apportato sensibili riduzioni rispetto a quanto proposto inizialmente da Telecom Italia. Ulteriori riduzioni sono state apportate ai contributi *una tantum* relativi all'aggiornamento della cartografia/banca dati, agli studi di fattibilità ed agli interventi di manutenzione straordinaria a vuoto.

Nell'ambito del citato provvedimento sono stati altresì forniti chiarimenti circa alcuni aspetti concernenti la fornitura dei suddetti servizi quali: l'applicabilità dell'offerta a qualsiasi tipologia di clientela finale (residenziale o *business*); la disponibilità di un *database* per le infrastrutture; la previsione di una riserva dei minitubi posati in infrastrutture di nuova realizzazione a favore degli operatori alternativi. Particolare attenzione è stata anche rivolta agli aspetti procedurali e agli SLA al fine di migliorare le prestazioni di fornitura e manutenzione correttiva dei servizi di cui all'offerta di riferimento in oggetto.

Il servizio *end-to-end* consente agli operatori alternativi di noleggiare una fibra ottica della rete di accesso NGA FTTH di Telecom Italia (fibra che si estende dalla centrale locale a casa del cliente) al fine di offrire un servizio di connettività a banda ultra-larga al cliente finale. Nel mese di maggio 2012 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio inerente la valutazione della prima Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il servizio *end-to-end*, introdotto all'inizio del 2012 con la delibera n. 1/12/CONS. Gli operatori, alla luce del carattere innovativo del servizio *end-to-end* e della relativa difficoltà di esprimere commenti e osservazioni sulle condizioni tecnico-economiche del servizio, hanno chiesto l'avvio di una ulteriore consultazione pubblica in cui fossero evidenziati gli orientamenti preliminari dell'Autorità in merito all'offerta pubblicata da Telecom Italia. L'Autorità, tenendo conto delle esigenze manifestate dal mercato, ha pertanto adottato la delibera n. 114/12/CIR, con allegato uno schema di provvedimento, che ha dato avvio alla consultazione pubblica richiesta dagli operatori. Il procedimento di valutazione, con modifiche, dell'offerta di riferimento per il servizio *end-to-end* si è concluso nel mese di marzo 2013 con l'approvazione della delibera n. 15/13/CIR. Le principali modifiche apportate all'offerta hanno riguardato una generale riduzione dei prezzi (nello specifico il canone mensile per il noleggio della fibra ottica è stato ridotto di circa il 45% rispetto a quanto inizialmente proposto da Telecom Italia) e la revisione di alcune condizioni di fornitura, come ad esempio l'estensione del campo di applicazione dell'offerta anche alla clientela non residenziale, inizialmente non prevista dall'offerta.

3. Gli interventi

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi trasmittivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)

L'Autorità, proseguendo le attività avviate nei primi mesi dell'anno 2012, ha approvato con modifiche, con la delibera n. 51/12/CIR adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 8/12/CIR, l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi trasmittivi a capacità dedicata di cui al mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale).

L'offerta di riferimento per i servizi a capacità dedicata - 2012

In particolare, nell'ambito del suddetto provvedimento, l'Autorità, con riferimento ai circuiti *terminating PDH/SDH ed ethernet over SDH*, ha verificato il rispetto degli specifici vincoli di *network cap* disposti dalla delibera n. 2/10/CONS per l'anno 2012. Ulteriori elementi, oggetto di valutazione nella delibera n. 51/12/CIR, hanno riguardato: *i) le condizioni economiche dei flussi di interconnessione regionali e locali PDH/SDH ed ethernet over SDH* (soggetti a orientamento al costo), in riduzione rispetto alle corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2011; *ii) una riduzione, rispetto a quanto proposto da Telecom Italia, delle condizioni economiche degli interventi "a vuoto" sulla base del costo orario della manodopera approvato dall'Autorità per il 2012.* Nell'ambito del citato provvedimento sono state altresì fornite specifiche disposizioni circa alcuni aspetti procedurali e tecnici concernenti la fornitura dei servizi trasmittivi a capacità dedicata.

L'Autorità ha avviato le attività relative all'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi trasmittivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) sottoponendo a consultazione pubblica uno schema di provvedimento di approvazione della suddetta offerta.

L'offerta di riferimento per i servizi a capacità dedicata - 2013

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa

L'Autorità, con la delibera n. 7/12/CIR, ha avviato il procedimento di approvazione, tramite consultazione pubblica, dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi, offerti agli operatori interconnessi, di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 2 e n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE, e n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE) in tecnologia TDM. Nello stesso procedimento ha fornito disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa¹³⁴. L'Autorità ha approvato la suddetta offerta di riferimento, richiedendo alcune modifiche, con la pubblicazione della delibera n. 92/12/CIR.

L'offerta di riferimento per i servizi di interconnessione - 2012

¹³⁴ Si tratta dei servizi di interconnessione che consentono all'operatore concorrente di Telecom Italia di richiedere la raccolta, presso un determinato punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti, o la terminazione, a partire da un punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti che chiamano clienti di Telecom Italia o di altri operatori. Il servizio di transito consente ad un operatore alternativo di raggiungere i clienti attestati sulla rete di un altro operatore alternativo tramite la rete di Telecom Italia cui entrambi sono interconnessi.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

L'approvazione ha riguardato la definizione dei prezzi per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate in tecnologia TDM, la verifica degli obblighi di orientamento al costo per i servizi accessori e aggiuntivi, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici inclusi nell'offerta di riferimento.

La metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe di raccolta, terminazione e transito delle chiamate in tecnologia TDM per il 2012, analoga a quella precedentemente adottata per gli anni 2010 (delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS) e 2011 (delibera n. 229/11/CONS che ha confermato le tariffe approvate per il 2010), ha condotto a una riduzione dei valori inizialmente proposti per il 2012 sulla base di un opportuno metodo di efficientamento dei costi.

Le ulteriori modifiche richieste, dall'Autorità, all'offerta di riferimento per l'anno 2012 proposta da Telecom Italia hanno riguardato la base di costo da utilizzare per la determinazione dei prezzi dei servizi, l'utilizzo del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (delibera n. 59/12/CIR), i prezzi del servizio Friaco per la raccolta forfetaria del traffico internet *dial-up* e la valorizzazione delle condizioni economiche per l'utilizzo dei *kit* di interconnessione diretta e reverse.

Alla luce dell'entrata in vigore delle nuove procedure automatizzate per la portabilità del numero (NP) su rete fissa di cui alla delibera n. 35/10/CIR, l'Autorità ha proposto a consultazione (nella delibera n. 7/12/CIR) e adottato (nella delibera n. 92/12/CIR) una nuova metodologia di calcolo del costo del servizio in questione, in coerenza con il quadro regolamentare vigente. L'Autorità ha pertanto definito i prezzi all'ingrosso della NP validi per tutti gli operatori a seconda del rispettivo ruolo: *donor* (operatore inizialmente assegnatario del numero) o *donating* (operatore dal quale il cliente finale intende trasferire la propria numerazione verso l'operatore *recipient*). Il modello di costo adottato tiene conto di un processo di attivazione efficiente di un numero portato oltre che dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Approvazione delle offerte di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per il servizio WLR

L'offerta di riferimento
WLR - 2012

Nel mese di maggio 2012 l'Autorità ha adottato la delibera n. 59/12/CIR che ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento relativa al servizio *wholesale line rental* (WLR) 2012 con riferimento ai soli servizi non soggetti a *network cap*. Le principali modifiche hanno riguardo la rivalutazione di alcuni contributi *una tantum* legati al costo orario della manodopera per il 2012, valorizzato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta WLR.

Con riferimento al canone mensile WLR, sebbene questo importo sia soggetto, anche per il 2012, al rispetto del vincolo triennale di *network cap* fissato dalla delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità, alla luce delle mutate condizioni concorrenziali rilevate nel mercato in esame, ha ritenuto opportuno svolgere un approfondimento istruttorio per valutare l'adeguatezza del prezzo proposto da Telecom Italia al fine di garantire una equa e sostenibile competitività tra operatori. L'Autorità ha, a tal fine, avviato, con delibera n. 284/12/CONS una consultazione pubblica inerente i canoni di accesso WLR 2012. Nell'annesso schema di provvedimento l'Autorità, dopo aver svolto un'analisi del mercato WLR dal 2009 al 2012, ha deciso di passare ad una valutazione al costo del canone WLR su linea POTS e ISDN. Infatti, in esito alle citate analisi, l'Autorità, rilevate le criticità concorrenziali nel mercato di riferimento a causa dell'eccessivo valore del canone WLR 2012 (fissato dal *network cap*), ha proposto un intervento (che passa